

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Livorno il 16 ottobre 2021

OSSERVAZIONI DI COMMENTO ALLE NOTE INTEGRATIVE DI IREOS ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 9 SETTEMBRE 2021

A Pagina 11 Ireos afferma: *“il rilascio dell’autorizzazione così come definita all’art. 1 comma 2 della citata direttiva. Orbene, si richiama il procedimento a cui è stato sottoposto l’impianto nell’anno 2007 al fine di adeguarne l’operatività alle migliori tecniche disponibili ed alle disposizioni della direttiva IPPC. Non di meno deve essere inteso il fatto che l’ente pubblico titolare del procedimento aveva l’obbligo di valutare ex ante la congruità della localizzazione impiantistica.”*

IREOS usa ben 10 pagine per dimostrare che la verifica della compatibilità dell’impianto oggetto della VIA ex post era già stata dimostrata con le procedure autorizzatorie precedenti al procedimento in corso.

In questo modo IREOS cerca di ottenere due obiettivi:

1. trasformare la VIA ex post attuale in una mera formalizzazione della presenza dell’impianto senza applicare i principi della giurisprudenza comunitaria e costituzionale sulla natura della VIA ex post;
2. confondere l’AIA con la procedura di VIA cercando di dimostrare che già l’AIA è sufficiente per dimostrare la compatibilità di un impianto con dato sito.

In realtà come dovrebbe essere noto ai tecnici di IREOS l’AIA valuta la compatibilità del modello di esercizio dell’impianto con il sito (quantità-qualità rifiuti, Bat etc.). la VIA invece verifica la compatibilità dell’impianto con il sito a prescindere dalle tecniche di disinquinamento utilizzate, per questo nella VIA ci sono le alternative di localizzazione che non ci sono nell’AIA dove le alternative sono solo quelle tecnologiche al massimo.

D’altronde che le due procedure possono essere coordinate nel procedimento generale ma sotto il profilo istruttorio restino distinte non siamo noi ad affermarlo ma la giurisprudenza amministrativa.

Si veda Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001: *“L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”*. Ed anche TAR Toscana, sentenza n. 592 del 2010: *“Lo studio degli impatti prodotti sulla componente ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale di talché ogni*

questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione nell'ambito del procedimento VIA e non può essere demandato in sede di procedura di AIA".

Ancora sempre secondo la giurisprudenza amministrativa L'ISTRUTTORIA VIA NON PUÒ ESSERE ASSORBITA DALL'AIA. È vero infatti che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell'art. 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell'art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell'attività riguardo a particolari impianti "salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale" (specificità altresì indicata nel comma 13 dell'art. 6, che prevede la AIA per gli impianti di cui all'allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza della loro distinzione). CONSIGLIO DI STATO 1541/2012.

D'altronde che le cose stiano così lo dimostra la modifica dell'articolo 43 della legge regionale 10/2010 dove è stato eliminato il passaggio nel quale si affermava che le procedure di VIA ex post: "*non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)*". Questo proprio perché VIA e AIA non sono procedure fungibili ma solo coordinabili sotto il profilo meramente procedurale.

Quindi confermiamo che la compatibilità del sito andava e deve essere valutata in sede di VIA. Non è stato fatto fino ad ora e questo è un vulnus gravissimo alla normativa e giurisprudenza comunitaria. Questo vulnus può essere colmato solo se la VIA ex post in corso viene svolta come se l'impianto fosse realizzato ora. Così deve essere interpretato l'articolo 43 della legge regionale 10/2010 quando afferma che in caso di rinnovo della domanda di autorizzazione di impianti che non hanno avuto la VIA si applica la VIA ordinaria come disciplinata da detta legge regionale. La VIA ordinaria, quindi come fosse una VIA normale con anche la eventuale opzione zero. Non casualmente sempre detto articolo 43 prevede una VIA semplificata solo in questo caso: "*Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente*". Come si vede qui non siamo nel caso di cui stiamo discutendo.

Quanto sopra confermato proprio dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 dove nel riconoscere la legittimità costituzionale di detto articolo 43 della legge Toscana, si afferma che la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

Da questo punto di vista la ampia argomentazione del terzo paragrafo delle Integrazioni IREOS non sposta di un millimetro la questione di fondo: questo impianto non ha mai avuto prima di questo procedimento in corso, una VIA ordinaria nonostante che tale procedura fosse obbligatoriamente applicabile da anni come abbiamo dimostrato nelle nostre Osservazioni

Non solo ma non risponde a quanto da noi sollevato in sede di Osservazioni (vedi osservazione n° 5): "*il SIA presentato da IREOS svolge una analisi meramente descrittiva delle norme di pianificazione*


rinviano il tutto alla futura approvazione del P.O. Non esiste una valutazione nel SIA dell'impatto che la presenza dell'impianto (che si ripete nella VIA ex post deve essere valutato come fosse realizzato ora) può avere e potrà avere rispetto alla conformità urbanistica vigente e futura. "

Relativamente a quanto affermato da IREOS a pagina 30: *"Integrazioni parere sanitario Tenuto conto dei valori di concentrazione calcolati e richiamati in precedenza (v. Tabella 15), la scrivente ritiene che non sussista alcuna motivazione di procedere con le integrazioni del parere sanitario già agli atti"*.

Si confondono i monitoraggi e i valori di emissioni degli inquinanti con la valutazione dell'impatto sanitario delle emissioni stesse. Si rinvia a quanto da noi affermato alla nostra Osservazione n° 2 sulla mancata e inadeguata valutazione del parametro salute pubblica.

Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



Un Consigliere (Umberto Artz)

